



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 1
SERVIZI AFFARI GENERALI, AL
CITTADINO, ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE 1

N. 157 del 05/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA CIVILE TRA UN DIPENDENTE E IL COMUNE DI MARCIANA MARINA INNANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO R.G. 833/2017. CODICE CIG. N. ZAA1F87533.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1



a cura della Ragioneria

Esecutivo il 8/7/2019

Emesso mandato n. il

EMESSO LIQUIDAZIONE N. 1278

8/7/2019 € 3.256,75

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA CIVILE TRA UN DIPENDENTE E IL COMUNE DI MARCIANA MARINA INNANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO R.G. 833/2017. CODICE CIG. N. ZAA1F87533.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Approvazione del nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Vista la delibera di G. C. n. 12 del 14/02/2019 avente per oggetto: "Rideterminazione della struttura organizzativa. Organigramma. Approvazione";

Visto il Decreto del Sindaco n. 21/2019 del 2/7/2019 con cui la medesima assume a titolo gratuito la funzione di Responsabile del Settore n° 1 "Servizi Affari generali, al cittadino, alla Persona", con decorrenza dal 02.07.2019 sino a nuovo provvedimento;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e del documento unico di programmazione 2019 – 2021;

Premesso che:

- in data 3/7/2017 è pervenuto al protocollo comunale n. 4883 Ricorso al Tribunale di Livorno- Sezione Lavoro- Giudice Monocratico per ingiunzione telematico con provvisoria esecuzione in favore di un dipendente comunale contro il Comune di Marciana Marina, in persona del Sindaco pro-tempore, finalizzato al pagamento a favore dello stesso ricorrente della somma di € 28.155,75, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo, oltre le spese di procedura;
- in pari data è pervenuto, unitamente al ricorso di cui prima, il Decreto Ingiuntivo n. 237/2017 del 19/6/2017, R.G. n. 100/2017, con il quale il Giudice adito, ritenuta la sussistenza dei presupposti per concedere la esecuzione provvisoria ai sensi dell'art. 642 c.p.c., ha ingiunto al Comune di Marciana Marina di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 28.155,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, oltre alle spese di procedura, spese generali, IVA e CPA ed alle eventuali successive spese occorrenti, fra cui quelle dell'eventuale precetto;
- il Decreto può essere opposto davanti al medesimo Giudice entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica, pena la definitiva esecuzione dello stesso;
- esaminata la documentazione posta a corredo e supporto del ricorso, è emersa la contraddittorietà ed illegittimità di taluni dei provvedimenti medesimi tali da inficiare, a giudizio dell'Amministrazione, la fondatezza del procedimento;
- con deliberazione n. 85 del 28/7/2017 la Giunta Comunale:
 - prendeva atto del ricorso al Tribunale di Livorno, sezione lavoro, per ingiunzione telematico con provvisoria esecuzione in favore di un dipendente comunale contro il Comune di Marciana Marina, prot. n. 4883 del 3 luglio 2017, con il quale il ricorrente chiede che venga ingiunto al Comune di Marciana Marina il pagamento delle differenze

- retributive riconosciute spettanti per un importo complessivo di € 28.155,75, oltre spese varie;
- dava atto della necessità di resistere in giudizio avverso il ricorso ed il decreto ingiuntivo a tutela degli interessi dell'Ente;
 - dava mandato al Responsabile dell'Ufficio personale per la scelta del soggetto esterno di provata qualificazione professionale e con attestata esperienza nel diritto del lavoro;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Contabile/Personale n. 148 del 31/7/2017, in esecuzione delle disposizioni contenute nel sopra richiamato atto giuntale n. 85 del 28/7/2017, si provvedeva ad avviare apposita procedura per l'affidamento dell'incarico legale per la difesa del Comune di Marciana Marina, avvalendosi, ricorrendone i presupposti e le condizioni, nell'ambito della procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario, della fattispecie dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, procedendo all'affidamento del servizio a favore di legale di comprovata qualificazione professionale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Contabile/Personale n. 149 del 2/8/2017 si individuava il Legale cui conferire l'incarico, di cui alla precedente determina a contrattare n. 148/2017, e si conferiva formalmente l'incarico medesimo all'Avv. Carlo Gufoni con Studio Legale in Livorno, Via Del Tempio, n. 8 procedendo contestualmente ad impegnare la spesa complessiva di € 10.548,72 su apposito capitolo del B.P. 2017;
- con determinazione n. 171 del 30.08.2017 del Responsabile dell'Area Amministrativa F.F. si ratificavano e si convalidavano, sotto l'aspetto della competenza soggettiva, ad ogni effetto di legge, le sopramenzionate determinazioni assunte dal Responsabile dell'Area Contabile/Personale nn. 148 del 31/7/2017 e 149 del 2/8/2017 e, conseguentemente, l'affidamento dell'incarico legale all'Avv. Carlo Gufoni nonché l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo n. 101020318000/0 del bilancio di previsione 2017, in quanto al Segretario Comunale sono state affidate temporaneamente, ai sensi dell'art. 29 comma 6 lettera s) del Regolamento comunale sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, le funzioni sostitutive di Responsabile dell'Area Amministrativa assente dal servizio per malattia;
- con determinazione n. 186 del 4 ottobre 2017 a firma del Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa F.F.; veniva liquidata all'Avv. Carlo Gufoni la fattura PA 6/17 del 14/9/2017 ammontante alla somma complessiva di € 5.202,50, comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto, a titolo di acconto sul compenso professionale dovuto relativamente alle prestazioni espletate per opposizione, innanzi al Tribunale di Livorno in funzione di Giudice Unico del Lavoro, al decreto ingiuntivo n. 237/2017 del 19/6/2017 R.G. n. 100/2017 di un dipendente comunale contro il Comune di Marciana Marina (causa R.G. n. 833/17);
- con determinazione n: 81 del 23 maggio 2018 a firma del Responsabile dell'Area Amministrativa, veniva liquidata all'Avv. Carlo Gufoni la Fattura FATTPA 6/18 dell'11 aprile 2018 per complessivi euro 2.089,46 comprensivi di IVA, CPA e ritenuta d'acconto, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 2926 -, a titolo di acconto sul compenso professionale dovuto relativamente alle prestazioni professionali sinora espletate nella causa civile di cui trattasi;

Vista la Sentenza n° 217/2019 R.G. N° 833/2017, pubblicata in data 20.06.2019 del Tribunale Ordinario di Livorno, assunta al protocollo dell'Ente con n° 5505 del 25.06.2019, con la quale il Tribunale di Livorno ha accolto il ricorso del Comune di Marciana Marina in opposizione al decreto ingiuntivo n. 237/2017, revocandolo, ed ha condannato la controparte alla

restituzione all'Ente della somma di € 22.622,00 oltre gli interessi legali dal 13.11.2017 fino al saldo, nonché la compensazione fra le parti delle spese di lite anche della fase monitoria;

Preso atto che l'Avv. Carlo Gufoni ha trasmesso la fattura n. 44 del 24 giugno 2019 per complessivi euro 3.256,75 comprensivi di IVA, CPA e ritenuta – acquisita al protocollo generale dell'Ente con n 5518 del 25.06.2019, a titolo di saldo compenso professionale dovuto relativamente alle prestazioni professionali espletate nella causa civile di cui trattasi;

Dato atto del regolare adempimento dell'attività svolta dal professionista secondo il capitolato d'oneri disciplinante il conferimento dell'incarico legale di cui trattasi sottoscritto per accettazione dal professionista in data 02 agosto 2017 e che, pertanto, nulla osta al pagamento conseguente;

Ricordato che in base alla normativa previgente, rinvenibile nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi legali (non meglio specificati) erano ricompresi nei servizi elencati all'allegato II B; di conseguenza a tali affidamenti, considerati parzialmente esclusi, si applicavano soltanto alcune norme del D.Lgs. 163/2006 (al riguardo, la giurisprudenza e l'AVCP – ora ANAC – distinguevano il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, che configurava un contratto d'opera intellettuale, sottratto alla disciplina del codice, dalla attività di assistenza e consulenza giuridica a carattere complesso, che costituiva invece un appalto di servizi);

Considerato che con il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) il legislatore ha innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi esclusi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti);

Richiamato, in particolare, l'art. 17, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 che elenca una serie di servizi legali – tra cui la rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali -, che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice fatto salvo il rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari;

Considerato che, secondo quanto ribadito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 75 del 26.04.2017 e dall'ANAC nella deliberazione n. 1158 del 9.11.2016 e nella consultazione on line sul tema dell'affidamento dei servizi legali, l'art. 17 comma 1, volta a sottrarre dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice taluni servizi legali, vale tuttavia a qualificare il patrocinio legale (sicuramente identificabile nella richiamata lettera d), n. 1), dell'art. 17, comma 1), come un appalto di servizi. La riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi (benché esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e la conseguente impossibilità di procedere attraverso affidamenti fiduciari;

Atteso che, pertanto, si rende necessario, per il presente affidamento, verificare il regolare possesso del DURC in considerazione:

- dell'art. 2, comma 1, del DL 210/2002 che prevede che le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento;
- l'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 con il quale si è stabilito che "un operatore economico è escluso a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi ... costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 ...;

Visto il DURC On Line (Numero Protocollo INPS 16303816 del 03.07.2019 con scadenza di validità al 31.10.2019), nel quale si dichiara che l'Avv. Gufoni Carlo risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Atteso che l'affidamento di cui trattasi, in quanto considerato appalto di servizi, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari richiede:

- la dichiarazione di conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, depositata agli atti;
- il CIG – codice identificativo di gara, che risulta essere CIG. N. ZAA1F87533;

Dato atto che il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, ha abrogato il comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e che, pertanto, dalla data del 1° luglio 2017, anche ai compensi, per prestazioni di servizi, assoggettati a ritenute alla fonte, a titolo di imposta sul reddito, si applicano le disposizioni relative al sistema dello split payment di cui al comma 1 del medesimo art. 17 ter sopra citato;

Visto:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n.54 del 22/12/2015;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto di Consiglio Comunale n.4 del 17/04/2013;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 107, 184 e 191 comma 1;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42*"

Dato atto che né la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 1, né il Responsabile del procedimento Dr.ssa Federica Franceschini si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina;

Accertata la propria competenza ,

D E T E R M I N A

- 1) - Di richiamare la narrativa in premessa, con quanto in essa contenuto, parte integrante e sostanziale del presente atto.

2)- Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate, a favore dell'Avv. Carlo Gufoni con Studio Legale in Livorno, Via Del Tempio, n. 8 – P.IVA 01583000490 – la fattura n. 44 del 24 giugno 2019 per complessivi euro 3.256,75 comprensivi di IVA, CPA e ritenuta – acquisita al protocollo generale dell'Ente con n 5518 del 25.06.2019, a titolo di saldo del compenso professionale dovuto relativamente alle prestazioni professionali espletate nella causa civile innanzi al Tribunale di Livorno contro un dipendente comunale (causa R.G. n. 833/17) che si è conclusa con Sentenza n. 217/2019 del Tribunale di Livorno, favorevolmente per il Comune di Marciana Marina, imputando la relativa spesa al capitolo n. 101020318000/0 "Liti, arbitraggi, risarcimenti ecc." del bilancio di previsione 2019, dove sussiste apposito residuo (impegno di spesa n. 809/2017) con accredito su conto corrente bancario dedicato alle coordinate specificate nella fattura, depositata agli atti.

3)- Di attestare, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente pagamento è compatibile sia con gli stanziamenti di cassa che con i vincoli e le regole di finanza pubblica vigenti.

4)- Di dare atto che:

- ai sensi della vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, il CIG acquisito è il seguente: ZAA1F87533;

-il professionista in questione, ai fini della verifica della regolarità del DURC On Line, risulta regolare (Numero Protocollo o INPS 16303816 del 03.07.2019 con scadenza di validità al 31.10.2019);

- né la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore 1, né il Responsabile del procedimento Dr.ssa Federica Franceschini si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 – bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Marciana Marina.

5) – Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, esprimendo parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e del D.L. 174/2012, convertito il legge n. 213/2012.

6)- Di trasmettere copia del presente atto, corredato dai documenti giustificativi, al Responsabile del Settore 2 per i conseguenti adempimenti compreso l'assolvimento dell'imposta IVA secondo le modalità previste dalla legge.

7) – Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

8)- Di pubblicare il presente provvedimento, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on line del Comune di Marciana Marina.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Servizi Affari Generali, al cittadino, alla persona

Sig.ra Gabriella Allori



DETERMINAZIONE N. 157 del 05/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL'AVV. CARLO GUFONI PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA CAUSA CIVILE TRA UN DIPENDENTE E IL COMUNE DI MARCIANA MARINA INNANZI AL TRIBUNALE DI LIVORNO R.G. 833/2017. CODICE CIG. N. ZAA1F87533.

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

Servizi Economico- Finanziari

Dott. Renato Corrado de Micheli Vitturi

Marciana Marina, 8/7/2019

